

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA- VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 30/A

DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE PER LE SOCIETA' PROFESSIONISTICHE CIRCA I TRASFERIMENTI DI CALCIATORI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2002/2003.

Il Consiglio Federale, ritenuto di dover regolamentare i trasferimenti ed i tesseramenti di calciatori, ivi compresi quelli provenienti da Federazioni estere, per la stagione sportiva 2002/2003 nel rispetto delle disposizioni dettate dagli artt. 5, 6 e 12 della legge 23.3.1981 n. 91, stabilisce le seguenti disposizioni regolamentari:

1) SOCIETA' CLASSIFICATE IN FASCIA "A"

Sono inserite in tale fascia le Società che presentano, un rapporto Ricavi/Indebitamento al 31 marzo 2002 non inferiore a 3 ovvero non inferiore a 2,1 purché, in tale seconda ipotesi, non inferiore a 3 al 30 giugno 2001.

I ricavi da considerare ai fini del rapporto si riferiscono a quelli conseguiti nell'esercizio 2000/2001 e sono quelli previsti dall'art. 86 punto 4) delle N.O.I.F.

In presenza di ricavi di competenza del periodo 1.7.2001/ 31.3.2002 - costituiti da: ricavi di gare e abbonamenti, contributi da Lega, contributi da Enti (aventi carattere ordinario), contributi da altri (con continuità almeno triennale), sponsorizzazioni e altri proventi di cui al comma 4 dell'art. 86 delle N.O.I.F. e, per le sole Società appartenenti alla Lega Professionisti Serie C, il saldo utili/perdite da negoziazione diritti pluriennali, desunti dalla contabilità sociale- superiori a quelli indicati nei prospetti periodici esercizio 2001/2002, il rapporto ricavi/indebitamento può essere commisurato ai primi anziché ai secondi.

Per le società promosse alla serie superiore nella stagione sportiva 2002/2003, i ricavi, come sopra determinati, dovranno essere aumentati del 60% ai fini del calcolo del rapporto ricavi/indebitamento al 31.3.2002, ovvero in misura pari al maggior ammontare del contributo federale rispetto a quello della serie inferiore. Inoltre, per le sole Società retrocesse dalla Serie B alla Serie C/1 nella stagione sportiva 2002/2003, i ricavi, come sopra determinati, dovranno essere diminuiti dell'importo dei proventi dei diritti radio-

televisivi e dei contributi percepiti dalla Lega ed aumentati del contributo speciale di retrocessione di € 1.291.142,25.

L'indebitamento, riferito alla data del 30.6.2001 e del 31.3.2002, comprende tutti i debiti e gli impegni verso terzi di qualsiasi natura, con le eccezioni e specificazioni di cui all'art. 86 punti 5) e 6) delle N.O.I.F.

Le società, inoltre, ai fini della determinazione dell'indebitamento da utilizzare per la composizione del rapporto Ricavi/Indebitamento al 31.3.2002, non devono considerare i debiti derivanti da operazioni di fattorizzazione relative sia ai crediti per diritti radio-televisivi, sia ai crediti per operazioni di trasferimenti e, per le Società appartenenti alla Lega Professionisti Serie C, ai crediti derivanti da contratti di sponsorizzazione, regolarmente depositati presso la Lega stessa. Ovviamente, i crediti fattorizzati non devono essere portati a decurtazione dell'indebitamento al 31.3.2002.

Possono, altresì, essere considerati i crediti derivanti da operazioni di cessione di calciatori, italiani o non, a società affiliate a Federazioni estere nell'ambito dell'Unione Europea, mentre al di fuori di tale ambito, saranno necessarie adeguate e comprovate garanzie bancarie che garantiscano l'incasso e i crediti riconosciuti dalle Leghe di appartenenza ed accertati nella contabilità sociale.

Anche i debiti per operazioni di trasferimento relativi alle stagioni sportive 2002/2003 e successive, garantiti da fidejussione bancaria o assicurativa per la Lega Nazionale Professionisti e da garanzia bancaria a prima richiesta per la Lega Professionisti Serie C conformi ai modelli predisposti dalle Leghe, non devono essere considerati nella determinazione dell'indebitamento da utilizzare per la composizione del rapporto Ricavi/Indebitamento al 31 marzo 2002.

Per l'ipotesi in cui il soggetto al trasferimento di calciatori sia una Società non Italiana, purché appartenente a Federazione Estera nell'ambito della Unione Europea, i debiti non devono essere considerati ai fini della determinazione del rapporto Ricavi Indebitamento al 31.3.2002, a condizione che siano garantiti da fidejussione bancaria o assicurativa per la Lega Nazionale Professionisti e da garanzia bancaria a prima richiesta per la Lega Professionisti Serie C secondo i modelli predisposti dalle Leghe e vi sia rinuncia da parte del fidejussore (garante) e da parte del richiedente il rilascio della fidejussione (garanzia), nel caso di terzo, al diritto di regresso o di rivalsa nei confronti della Società di calcio, nonché rinuncia da parte della Società cessionaria ad una azione nei confronti della Società cedente, se non dopo il mancato adempimento da parte del fidejussore (garante).

La polizza fidejussoria assicurativa deve essere emessa, secondo modello conforme a quello predisposto dalla Lega Nazionale Professionisti, da impresa di assicurazione benvista allo Stato Italiano ed avente, l'impresa di assicurazione o la sua controllante, un rating AAA se accertato da Standard & Poor's, o Aaa se accertato dalla Moody's. In caso di rating fino a due gradi inferiori, ovvero AA+eAA per Standards & Poor's, Aa1 e Aa per Moody's l'accettabilità della polizza fidejussoria assicurativa viene demandata al giudizio insindacabile della Lega Nazionale Professionisti.

Per i debiti verso Enti Previdenziali ed Assistenziali e verso l'Erario, per i quali esiste regolare delibera di rateizzazione concessa dagli stessi, rileverà, ai fini del calcolo dell'indebitamento, l'importo delle sole rate scadenti nella stagione sportiva 2002/2003.

Ai fini dell'accertamento di quanto precede, la situazione dell'indebitamento al 30.6.2001 ed al 31.3.2002, nonché il riepilogo dei ricavi conseguiti nell'esercizio 2000/2001, dovranno essere redatti sui modelli predisposti dalla F.I.G.C.. Detti modelli dovranno essere firmati dal legale rappresentante della società e dai componenti del Collegio Sindacale.

Le società ricomprese in questa fascia sono ammesse alle operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori per la stagione sportiva 2002/2003, alle condizioni previste dal successivo punto 3.

2) SOCIETA' CLASSIFICATE IN FASCIA "B"

Sono inserite in tale fascia le società che, ai fini del rapporto Ricavi/Indebitamento, non possono essere incluse nella fascia A o che, comunque, presentano una delle seguenti situazioni:

- a) abbiano debiti verso gli Enti previdenziali o verso l'Erario per ritenute effettuate da più di due mesi e non versate;
- b) non abbiano provveduto a sanare le irregolarità contestate dalla F.I.G.C. per le quali sia stata disposta la sospensione o la decadenza dai contributi federali;
- c) presentino, alla data della attribuzione delle fasce, le seguenti irregolarità:
 - non abbiano depositato nelle forme di legge o non abbiano rimesso alla F.I.G.C. il bilancio chiuso al 30.6.2001;
 - non abbiano adottato i provvedimenti di ricostituzione del capitale sociale in costanza delle condizioni di cui all'art. 2447 codice civile;
 - si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2448 punto 3 codice civile;
 - non abbiano rimesso la situazione dell'indebitamento al 31.3.2002 ed il riepilogo dei ricavi dell'esercizio 2000/2001;
 - abbiano in corso, su proposta della CO.VI.SO.C., l'attivazione della procedura di cui all'art. 13 della Legge 91/81;
 - abbiano deliberato la procedura di liquidazione ai sensi del codice civile.

Le società ricomprese in tale fascia non potranno essere ammesse ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori, salvo che le acquisizioni stesse trovino integrale copertura in precedenti o contestuali cessioni.

Le società che si trolassero nella situazione di cui all'art. 2447 c.c. o in stato di liquidazione ai sensi dell'art. 2448 c.c., potranno solo effettuare operazioni di cessione del diritto alle prestazioni dei calciatori.

Le società in questione potranno, comunque, esercitare i diritti di opzione e contro opzione contrattualmente già previsti, a condizione che l'ammontare dell'operazione sia contestualmente versato per intero alla Lega, con la dimostrazione che esso proviene dal finanziamento dei soci in c/aumento capitale di almeno pari importo.

Non saranno, comunque, iscritte ai Campionati di competenza quelle società che non saranno in possesso, avendoli acquisiti anche attraverso operazioni di trasferimento di calciatori, di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni in ordine alla ammissione ai Campionati 2002/2003.

3) Sulla scorta delle precedenti disposizioni:

- a) Per le società in FASCIA "A", la c.d. campagna trasferimenti può chiudersi con saldo attivo o saldo passivo. In caso di saldo passivo, la società dovrà prestare a garanzia:
 - 1. Fideiussione bancaria per la Lega Nazionale Professionisti o garanzia bancaria a prima richiesta per la Lega Professionisti Serie C, secondo modelli conformi a quelli predisposti dalle rispettive Leghe;
 - 2. Per le sole società di serie A e di serie B polizza fidejussoria assicurativa emessa, secondo modello conforme a quello predisposto dalla Lega Nazionale Professionisti, da impresa di assicurazione benvista allo Stato Italiano ed avente l'impresa di assicurazione o la sua controllante, un rating AAA se accertato da Standard & Poor's, o Aaa se accertato dalla Moody's. In caso di rating fino a due gradi inferiori, ovvero AA+eAA per Standards & Poor's, Aa1 e Aa per Moody's l'accettabilità della polizza fidejussoria assicurativa viene demandata al giudizio insindacabile della Lega Nazionale Professionisti.
 - 3. Per le sole società di serie A e di serie B, a insindacabile giudizio della Lega Nazionale Professionisti, cessione dei crediti annuali, maturati sino al 31 marzo 2003, derivanti dalla vendita centralizzata dei diritti radiotelevisivi effettuata dalla Lega Nazionale Professionisti per conto delle Società affiliate.
- b) Per le società in FASCIA "B", la c.d. campagna trasferimenti dovrà chiudersi in attivo o, al più in pareggio. Pertanto, la società dovrà prima cedere e poi eventualmente acquisire.
- 4) Le società provenienti dalla Divisione Interregionale, neopromosse nella Serie C/2 Divisione (C/2), per la stagione sportiva 2002/2003 e quelle che disputano la loro prima stagione professionistica nel corrente campionato, sono classificate comunque in "FASCIA A".
- 5) Le Società incluse in fascia B possono comunque essere ammesse alla fascia A laddove dimostrino, con una nuova situazione da redigersi alla data del 30.4.2002, al 30.5.2002, o al 30.6.2002 di trovarsi nelle condizioni delle società ammesse alla suddetta fascia A.
- 6) La Lega Nazionale Professionisti e la Lega Professionisti Serie C forniranno alla F.I.G.C. eventuali altri elementi a loro conoscenza, idonei per una corretta valutazione della situazione economico/patrimoniale delle Società.

- 7) La F.I.G.C. trasmetterà alle Leghe competenti, incaricate del rilascio del visto di esecutività dei contratti conclusi durante il periodo regolamentare, i dati relativi alla posizione delle singole Società in ordine agli aspetti di cui sopra e le variazioni nascenti da operazioni successive compiute.
- 8) Le Leghe, per garantire il funzionamento della compensazione finanziaria dei saldi attivi e passivi delle operazioni di trasferimento calciatori dalle diverse società, richiederanno fidejussione bancaria o assicurativa (Lega Nazionale Professionisti) e garanzia bancaria a prima richiesta (Lega Professionisti Serie C) per l'importo dello sbilancio definitivo (impegni pluriennali inclusi).

La Lega Nazionale Professionisti richiederà fidejussione bancaria o assicurativa per l'importo dello sbilancio definitivo: per pagamenti biennali, triennali e quadriennali per i contratti per operazioni di trasferimento calciatori depositati dall' 1 febbraio 2002 al 7 maggio 2002; per pagamenti biennali e triennali nel caso di contratti relativi alle operazioni di trasferimento calciatori depositati dall' 8 maggio 2002 in poi.

Le Società di Serie A, che non hanno rilasciato le fidejussioni bancarie per gli impegni biennali, triennali e quadriennali, in virtù della disposizione di cui al sub 8) secondo capoverso del Comunicato Ufficiale n. 66 della F.I.G.C. del 21 giugno 2001, non più in vigore dalla stagione sportiva 2002/2003, dovranno, prima dell'iscrizione al Campionato della stagione sportiva 2002/2003, presentare alla Lega Nazionale Professionisti fidejussione bancaria o assicurativa per lo sbilancio passivo del secondo anno non coperto da fidejussione bancaria. Mentre resteranno in essere gli impegni personali già sottoscritti per gli anni successivi. Così per le stagioni sportive successive relative agli sbilanci passivi triennali e quadriennali.

In ipotesi di retrocessione, nella stagione sportiva 2002/2003, dalla Serie A alla Serie B, la Società di Serie A che non abbia rilasciato fidejussione bancaria pluriennale per esplicita rinuncia in tal senso della società venditrice, per potersi iscrivere al Campionato di Serie B, per la stagione sportiva 2002/2003, dovrà rilasciare fidejussione bancaria o assicurativa per tutti gli sbilanci passivi per gli anni in cui la Società risulti debitrice.

La Lega Nazionale Professionisti provvederà a tutti questi adempimenti ma comunque non garantisce la parte di esecuzione non coperta da fidejussione bancaria o assicurativa.

La fidejussione bancaria e, ove previsto, per le sole Società di serie A e di serie B, la polizza fideiussoria assicurativa, emessa da impresa di assicurazione avente i requisiti di cui sub 3.a.2), dovrà riportare, anche, esplicita dichiarazione della banca o della impresa di assicurazione di rinuncia alla escussione preventiva della Società nonché alla surroga ed al regresso nei suoi confronti, restando alla banca o alla impresa di assicurazione la facoltà di recuperare il suo credito soltanto nei confronti dei soci o degli amministratori della Società che hanno controgarantito la fidejussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa.

La Lega Nazionale Professionisti, a suo insindacabile giudizio, inoltre, per le sole Società di serie A e di serie B, per garantire il funzionamento della compensazione finanziaria dei saldi attivi e passivi delle operazioni di trasferimento calciatori dalle diverse Società, potrà richiedere, in alternativa o congiuntamente alle altre forme sopra

previste, la cessione dei crediti annuali, maturati sino al 31 marzo 2003, derivanti dalla vendita centralizzata dei diritti radiotelevisivi effettuata dalla Lega Nazionale Professionisti per conto delle Società affiliate.

Per quanto riguarda le Società di Serie C le variazioni di tesseramento che prevedano il pagamento in due annualità devono essere accompagnate da copertura fideiussoria per quanto riguarda solo il secondo anno, anche in caso di saldo attivo per la prima stagione sportiva, e anche se quest'ultimo dovesse altresì coprire l'importo dell'intera operazione.

- 9) Per i debiti della Società pagati alla banca o alla impresa di assicurazione dai soci o amministratori a seguito dell'escussione della garanzia da loro prestata, la Società, in contropartita della riduzione del debito per le operazioni di trasferimento, iscriverà per pari importo un debito postergato ed infruttifero nei confronti dei soci o amministratori escussi dalla banca.

In tale modo si sarà ottenuto il previsto incremento dei mezzi propri.

- 10) Le Società aderenti alla Lega Professionisti Serie C, ove il costo per emolumenti ai calciatori per la stagione sportiva 2002/2003 - derivanti da prolungamento di contratto o contratti pluriennali stipulati nella stagione sportiva 2001/2002 - non rientri nella relativa voce di budget tipo approvato dal Consiglio Federale (€ 1.239.496,56= per la C/1 e € 671.393,97= per la C/2), dovranno depositare alla Lega Professionisti Serie C entro il **18 Luglio 2002** garanzia bancaria a prima richiesta, conforme al modello predisposto dalla Lega Professionisti Serie C, finalizzata alla copertura dell'indebitamento, derivante dallo scostamento (eccedenza) rispetto al budget tipo complessivo sopra indicato, nella misura del 100% (centopercento).

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 MAGGIO 2002

IL SEGRETARIO
(Dott. Guglielmo Petrosino)

IL PRESIDENTE
(Dott. Franco Carraro)